



Freedom, Security & Justice:  
European Legal Studies

*Rivista giuridica di classe A*

2022, n. 2

EDITORIALE  
SCIENTIFICA



## DIRETTORE

**Angela Di Stasi**

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)  
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## COMITATO SCIENTIFICO

**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova  
**Roberta Clerici**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano  
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff  
**Paolo Mengozzi**, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE  
**Massimo Panebianco**, Professore Emerito, Università di Salerno  
**Guido Raimondi**, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione  
**Silvana Sciarra**, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale  
**Giuseppe Tesauo**, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †  
**Antonio Tizzano**, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE  
**Ennio Triggiani**, Professore Emerito, Università di Bari  
**Ugo Villani**, Professore Emerito, Università di Bari

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona  
**Giandonato Caggiano**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Alfonso-Luis Calvo Caravaca**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid  
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla  
**Inge Govaere**, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges  
**Paola Mori**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro  
**Lina Panella**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Nicoletta Parisi**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC  
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



## COMITATO DEI REFEREEES

**Bruno Barel**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova  
**Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"  
**Raffaele Cadin**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano  
**Ida Caracciolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS  
**Federico Casolari**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna  
**Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia  
**Giovanni Cellamare**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa  
**Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València  
**Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla  
**Pietro Gargiulo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo  
**Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS  
**Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén  
**Ivan Ingravallo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova  
**Luigi Kalb**, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno  
**Luisa Marin**, Marie Curie Fellow, European University Institute  
**Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata  
**Daniela Marrani**, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille  
**Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino  
**Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London  
**Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Michele Nino**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Leonardo Pasquali**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo  
**Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma  
**Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona  
**Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia  
**Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho  
**Angel Tinoco Pastrana**, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla  
**Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova  
**Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Alessandra Zanobetti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Angela Festa**, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona  
**Anna Iermano**, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Angela Martone**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Michele Messina**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Rossana Palladino** (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

*Revisione linguistica degli abstracts a cura di*

**Francesco Campofreda**, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"  
www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



## **Indice-Sommario** **2022, n. 2**

### **Éditorial**

Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’État de droit: une analyse en deux étapes p. 1  
*Lucia Serena Rossi*

### **Saggi e Articoli**

La responsabilità civile dell’impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani:  
il contributo della proposta di direttiva sulla *due diligence* societaria a fini di sostenibilità p. 10  
*Gabriella Carella*

La condizione giuridica dello straniero e il godimento dei diritti sociali fondamentali: la recente  
giurisprudenza costituzionale (e il dialogo con la Corte di Lussemburgo) p. 42  
*Armando Lamberti*

Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo p. 88  
*Riccardo Pisillo Mazzeschi*

Dalla protezione internazionale alla protezione immediata. L’accoglienza degli sfollati  
dall’Ucraina come cartina di tornasole della proposta di trasformazione p. 101  
*Emanuela Pistoia*

Il Consiglio d’Europa e gli effetti giuridico-istituzionali della guerra in Ucraina sul sistema p. 124  
convenzionale  
*Guido Raimondi*

Luci e ombre della Convenzione di Nicosia p. 140  
*Tullio Scovazzi*

In Search of the Legal Boundaries of an “Open Society”. The Case of Immigrant Integration in p. 151  
the EU  
*Daniela Vitiello*

### **Commenti e Note**

Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella “*data*  
*retention saga*” dinanzi alla Corte di giustizia p. 188  
*Giovanna Naddeo*



La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell'ordinamento italiano: alcune considerazioni p. 218

*Matteo Sommella*

Il Panopticon digitale. I *cookies* tra diritto e pratica nell'Unione europea

p. 241

*Flavia Zorzi Giustiniani*



## IL CONTENZIOSO TRA UCRAINA E FEDERAZIONE RUSSA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO\*

Riccardo Pisillo Mazzeschi\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso delle prassi amministrative illecite in Crimea e la decisione della Corte del 14 gennaio 2021. – 2.1. I principi generali applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di giurisdizione *ex art.1* della CEDU. – 2.2. La questione sulla natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea. – 2.3. Periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014: controllo effettivo della Russia sulla Crimea. – 2.4. Periodo successivo al 18 marzo 2014: sovranità della Russia o suo controllo effettivo del territorio? – 2.5. Considerazioni sulla scelta della Corte in tema di giurisdizione extraterritoriale. – 2.6. Le prassi amministrative illecite. – 3. Il caso delle prassi amministrative illecite nelle regioni dell'Ucraina orientale. Gli argomenti delle Parti. – 4. Il caso dei crimini russi durante la guerra. Le misure provvisorie decise dalla Corte. – 5. Conclusioni: prospettive future del contenzioso Ucraina-Russia e brevi riflessioni sul fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani.

### 1. Introduzione

Attualmente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono pendenti molti ricorsi dell'Ucraina contro la Russia ed uno della Russia contro l'Ucraina. Alcuni di questi ricorsi sono stati riuniti e ora sono pendenti sette procedure<sup>1</sup>. Finora la Corte non ha emesso alcuna sentenza finale di merito, ma soltanto, in alcuni casi, certe misure

---

\* Rielaborazione della relazione tenuta al convegno “Consiglio d'Europa e Convenzione europea dei diritti umani. La Presidenza italiana del Comitato dei Ministri e le conseguenze della Guerra in Ucraina nel contesto giuridico europeo” (Università degli Studi di Salerno, 29 aprile 2022).

\*\* Professore Emerito di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Siena. Indirizzo e-mail: [riccardo.pisillo.mazzeschi@gmail.com](mailto:riccardo.pisillo.mazzeschi@gmail.com).

<sup>1</sup> Le procedure pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono le seguenti: *Ucraina c. Russia (re Crimea)*; *Ucraina c. Russia (VII)*; *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia*; *Ucraina c. Russia (VIII)*; *Ucraina c. Russia (IX)*; *Russia c. Ucraina*; *Ucraina c. Russia (X)*.

provvisorie. In uno dei ricorsi, la Corte ha emesso una decisione di (parziale) ammissibilità<sup>2</sup>.

Ciò premesso, io mi occuperò soltanto dei tre casi che ritengo più interessanti: a) il caso che riguarda le pretese violazioni sistematiche dei diritti umani nella Crimea occupata dalla Russia, sul quale vi è stata la decisione di ammissibilità della Corte del 14 gennaio 2021; b) il caso che attiene alle pretese violazioni dei diritti umani da parte della Russia nei territori da essa temporaneamente occupati di Donetsk e Luhansk; c) il recente ricorso dell'Ucraina che riguarda le massicce violazioni commesse dalle truppe militari russe durante l'invasione del territorio ucraino.

Dopo l'esame di questi tre casi, farò alcune riflessioni finali sul fatto che questi ricorsi interstatali alla Corte europea dei diritti dell'uomo si inseriscono in una tendenza generale recente, che vede un aumento significativo dei ricorsi interstatali dinanzi alla Corte europea *ex art.* 33 della CEDU, ed anche dinanzi ad altri organi internazionali giurisdizionali o quasi-giurisdizionali.

## **2. Il caso delle prassi amministrative illecite in Crimea e la decisione della Corte del 14 gennaio 2021**

Il primo caso da esaminare (il più interessante dal punto di vista giuridico) è nato dal ricorso introdotto il 13 marzo 2014 dall'Ucraina contro la Russia (in seguito riunito ad un altro ricorso introdotto l'11 agosto 2018)<sup>3</sup>. Esso riguarda soprattutto gli eventi relativi e successivi all'assunzione di controllo della Crimea da parte della Russia. L'Ucraina sosteneva che, a partire dal 27 febbraio 2014, la Russia, esercitando un controllo effettivo sulla Crimea e su certi gruppi armati separatisti operanti nell'Ucraina dell'Est, aveva "giurisdizione" su una situazione che aveva prodotto numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, divieto di tortura, diritto alla libertà e sicurezza e molti altri). In particolare, le uccisioni ammontavano ad una pratica estesa e sistematica.

La Corte prima ha adottato certe misure provvisorie, poi ha rimesso il caso alla Grande Camera e finalmente quest'ultima ha emesso la suddetta decisione di (parziale) ammissibilità del 14 gennaio 2021<sup>4</sup>. Questa decisione è importante e merita qualche commento.

Gli aspetti più rilevanti sono due: a) la questione della natura (territoriale o extraterritoriale) della giurisdizione della Russia sulla Crimea; b) quella relativa al concetto giuridico di "pratiche amministrative illecite".

---

<sup>2</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, decisione 14 gennaio 2021, ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18, *Ucraina c. Russia (re Crimea)*.

<sup>3</sup> *Ucraina c. Russia (re Crimea)*, ricorso n. 20598/14, presentato il 13.3.2014, e *Ucraina c. Russia (VII)*, ricorso n. 38334/18, presentato l'11.8.2018.

<sup>4</sup> Vedi *supra*, nota 2.

## 2.1. I principi generali applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di giurisdizione *ex art. 1* della CEDU

Questi principi sono noti ed è sufficiente riassumerli qui brevemente<sup>5</sup>. Secondo la Corte, il principio base, affinché uno Stato eserciti giurisdizione sui diritti umani protetti dalla CEDU, è quello territoriale<sup>6</sup>. Tuttavia, la Corte ammette, in via di eccezione, casi di giurisdizione extraterritoriale, che possono essere fondati, in sostanza, su due criteri generali: a) il controllo complessivo effettivo (*effective overall control*) di uno Stato su un territorio straniero<sup>7</sup>; oppure: b) il concetto di “*State agent authority and control*”, cioè il controllo da parte di agenti statali operanti all'estero sulle persone colpite dalle violazioni o sulle circostanze nelle quali si sono verificate le violazioni<sup>8</sup>.

Come vedremo subito, nella decisione della Corte del 14 gennaio 2021 qui in esame, si è posto, come problema principale, quello sulla natura della giurisdizione della Russia in Crimea.

## 2.2. La questione sulla natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea

La questione nasce dal fatto che l'Ucraina e la Russia sostenevano tesi diverse circa la natura della giurisdizione della Russia *ex art.1* della CEDU. L'Ucraina sosteneva che la Russia aveva acquisito un controllo effettivo della Crimea fin dal 27 febbraio 2014 e poi aveva consolidato definitivamente tale controllo dopo l'annessione del 18 marzo 2014. Ma essa chiedeva che la Corte stabilisse non solo la questione del controllo effettivo della Russia; ma anche quella della natura (territoriale o extraterritoriale) della “giurisdizione” esercitata dalla Russia. In sostanza, l'Ucraina aveva interesse a che la Corte dichiarasse che la Russia aveva esercitato una giurisdizione extraterritoriale e, di conseguenza, anche l'illegalità dell'annessione della Crimea.

Invece la Russia, pur non contestando di aver acquisito un controllo sulla Crimea dopo la data del 18 marzo, contestava di aver avuto tale controllo nel periodo dal 27 febbraio al 18 marzo. Pertanto, essa sosteneva che, in questo primo periodo, gli eventi in Crimea

---

<sup>5</sup> Su questi principi, e sul problema più generale della giurisdizione degli Stati in materia di diritti umani, vedi R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice*, Cham, Switzerland, 2021, pp. 155-176.

<sup>6</sup> Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*, par.86; decisione 12 dicembre 2001, *Bankovic e altri c. Belgio ed altri 16 Stati*, parr. 61 e 67; sentenza 8 luglio 2004, *Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia*, par. 312; sentenza 7 luglio 2011, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, par.131; sentenza 21 gennaio 2021, *Georgia c. Russia (II)*, par. 81.

<sup>7</sup> Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 marzo 1995, *Loizidou c. Turchia*, par. 62; sentenza 10 maggio 2001, *Cipro c. Turchia*, par.76; sentenza 18 dicembre 1996, *Loizidou c. Turchia*, par. 52; decisione 12 dicembre 2001, *Bankovic*, cit., par. 70; sentenza 8 luglio 2004, *Ilașcu*, cit., parr. 314-316; sentenza 19 ottobre 2012, *Catan e altri c. Moldavia e Russia*, parr. 106-107; sentenza 16 giugno 2015, *Chiragov e altri c. Armenia*, parr. 167-168.

<sup>8</sup> Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 15 maggio 2005, *Öcalan c. Turchia*, par. 91; sentenza 16 novembre 2004, *Issa ed altri c. Turchia*, parr.72-81; decisione 30 giugno 2009, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, parr. 86-89; sentenza 29 marzo 2010, *Medvedyev e altri c. Francia*, par. 67; sentenza 7 luglio 2011, *Al-Jedda c. Regno Unito*, parr. 85-86; sentenza 7 luglio 2011, *Al-Skeini*, cit., par. 287; sentenza 20 novembre 2014, *Jaloud c. Paesi Bassi*, par. 152.

non rientravano nella propria giurisdizione. Quanto al periodo successivo al 18 marzo, la Russia chiedeva alla Corte di non determinare la natura della giurisdizione. In sostanza, la Russia non aveva interesse a che la Corte si pronunciasse sulla legalità o meno dell'annessione della Crimea.

In realtà, come è stato giustamente osservato da alcuni studiosi<sup>9</sup>, la Corte avrebbe potuto e dovuto evitare totalmente di affrontare la questione della sovranità (o della giurisdizione territoriale) della Russia sulla Crimea. Infatti, ai fini della sua decisione sulla giurisdizione *ex art.1* della CEDU, era sufficiente decidere la questione relativa al “controllo effettivo” della Russia. In effetti, come vedremo subito, la Corte ha deciso tale questione in maniera approfondita e convincente, dichiarando che tale controllo esisteva fin dal 27 febbraio 2014, così come sostenuto dall'Ucraina. E' ovvio che, una volta presa tale decisione, bastava constatare che tale controllo si era mantenuto ed addirittura consolidato dopo l'annessione del 18 marzo<sup>10</sup>.

Invece, la Corte ha preso una posizione più complicata e non priva di ambiguità, poiché, dopo aver ribadito i propri principi generali sull'interpretazione dell'art.1, ha esaminato separatamente la questione della giurisdizione nel periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014 e nel periodo successivo al 18 marzo 2014.

### **2.3. Periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014: controllo effettivo della Russia sulla Crimea**

Per questo primo periodo, la Corte, con un'analisi corretta e molto approfondita, ha stabilito che la Russia aveva esercitato una giurisdizione extraterritoriale sulla Crimea, tramite un controllo effettivo del territorio, che si era realizzato a partire dal 27 febbraio 2014. Ha pertanto confermato in pieno la tesi dell'Ucraina.

La disamina della Corte si fonda su numerosi fatti: a) l'aumento considerevole della presenza militare russa in Crimea; b) l'aumento della capacità militare di tali forze e la loro superiorità rispetto alle forze ucraine; c) il comportamento delle forze russe e le loro azioni volte a disarmare e neutralizzare le forze ucraine; d) il trasferimento di poteri a nuove autorità locali filorusse; e) le esplicite dichiarazioni di autorità russe, compreso Putin, circa la volontà di far ritornare la Crimea a far parte della Federazione Russa.

Queste conclusioni sono convincenti e trovano conforto anche in precedenti sentenze della Corte, laddove, fra gli indicatori di un controllo effettivo di uno Stato su un territorio straniero, era stata data importanza sia alla forza della presenza militare dello Stato nell'area occupata, sia alla ampiezza con la quale l'aiuto militare, politico ed economico dello Stato occupante ad autorità amministrative subordinate locali aveva attribuito a tale Stato un'influenza e controllo effettivi sulla regione<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> M. MILANOVIC, *ECtHR Grand Chamber Declares Admissible the Case of Ukraine v. Russia re Crimea*, in *EJIL:Talk!*, 15 gennaio 2021.

<sup>10</sup> M. MILANOVIC, *ECtHR Grand Chamber*, cit., p. 4

<sup>11</sup> Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 18 dicembre 1996, *Loizidou*, cit., parr. 16 e 56; sentenza 8 luglio 2004, *Ilaşcu*, cit., parr. 387-394; sentenza 21 gennaio 2021, *Georgia c. Russia (II)*, cit., par. 81.



#### **2.4. Periodo successivo al 18 marzo 2014: sovranità della Russia o suo controllo effettivo del territorio?**

Invece, per quanto riguarda il periodo successivo al 18 marzo 2014 (data di annessione della Crimea proclamata dalla Russia), l'analisi fatta dalla Corte presenta elementi di ambiguità e di contraddittorietà.

Infatti la Corte, da una parte, ha dichiarato che non era necessario che essa si pronunciasse “in astratto”<sup>12</sup> (*sic!*) sulla legalità ed effetti dell'annessione della Crimea da parte della Russia e che comunque l'Ucraina medesima non chiedeva una decisione sullo status giuridico della Crimea dopo l'annessione.

Tuttavia, d'altra parte, la Corte ha fatto alcune osservazioni importanti sulla questione della sovranità esercitata sulla Crimea secondo il diritto internazionale. In primo luogo, essa ha detto che era necessario stabilire la natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea in relazione a tre specifici motivi di ricorso avanzati dall'Ucraina (art. 6 CEDU, art. 2 Protocollo n. 4, art. 14 CEDU). Ciò perché alcuni reclami dell'Ucraina atenevano a disposizioni della CEDU che facevano riferimento al “territorio” o al diritto interno dello Stato<sup>13</sup>. Poi, la Corte ha osservato che l'Ucraina non aveva accettato né notificato alcun cambiamento di sovranità sul proprio territorio e che la Russia non aveva sostenuto dinanzi alla Corte che vi fosse stato un simile cambiamento. Infine (e questo è il punto più importante), la Corte ha notato che molti Stati e organismi internazionali hanno rifiutato di accettare ogni cambiamento di integrità territoriale dell'Ucraina rispetto alla Crimea ed ha fatto riferimento ad una sentenza arbitrale ed a due risoluzioni del medesimo tenore dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Corte, con una frase piuttosto forte, ha affermato che “tali atti non possono essere ignorati ai fini del presente caso”.

Ciononostante, la Corte ha poi cercato in qualche modo di sminuire il peso di queste ultime affermazioni; perché ha finito per concludere che la giurisdizione della Russia sulla Crimea era stata nella forma del “controllo effettivo su un territorio” piuttosto che nella forma di una giurisdizione territoriale<sup>14</sup>.

Come si vede, in questa parte della decisione si possono notare alcune contraddizioni nell'analisi giuridica effettuata dalla Corte<sup>15</sup>. Da una parte, essa sembra voler evitare la questione della sovranità sulla Crimea dopo l'annessione da parte della Russia (cioè se vi sia stato o meno un cambiamento di sovranità); ma, d'altra parte, essa sembra voler sostenere la tesi che nega tale cambiamento di sovranità. Ritengo che queste ambiguità dovranno essere risolte quando la Corte sarà chiamata a decidere nel merito del ricorso.

---

<sup>12</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 14 gennaio 2021, *Ucraina c. Russia (re Crimea)*, cit., par. 244.

<sup>13</sup> *Ibid.*, parr. 342-343.

<sup>14</sup> *Ibid.*, par. 349.

<sup>15</sup> Vedi anche M. MILANOVIC, *ECtHR Grand Chamber*, cit., pp. 4-6.

## 2.5. Considerazioni sulla scelta della Corte in tema di giurisdizione extraterritoriale

Venendo ad un commento sul tema della giurisdizione extraterritoriale degli Stati in materia di diritti umani, mi sembra che questa decisione si inserisca piuttosto bene nel quadro dei principi sopra ricordati seguiti dalla giurisprudenza della Corte in questa materia. La Corte, nel caso qui in esame, ha applicato soltanto il criterio del controllo effettivo della Russia sulla Crimea ed ha ritenuto inutile ricorrere all'altro criterio dello "State agent authority and control".

Tuttavia, è anche vero, come è stato notato anche da altri<sup>16</sup>, che alcune precedenti sentenze della Corte<sup>17</sup>, in materia di rapporti fra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale, non rientrano del tutto agevolmente nel quadro piuttosto semplice dell'interpretazione sopra descritta del concetto di giurisdizione *ex art.1* della CEDU. Infatti, queste sentenze sono più difficili da interpretare, perché, ai fini della giurisdizione, sembrano aver utilizzato *in maniera cumulativa* il criterio della sovranità territoriale e quello del controllo effettivo del territorio. Ad esempio, nel caso *Ilașcu*, la Corte ha affermato che, in certe situazioni, uno Stato sovrano, anche dopo aver perso il controllo effettivo di una parte del suo territorio, conserva l'obbligo positivo di prendere le misure in suo potere per assicurare l'applicazione dei diritti umani garantiti dalla CEDU; e quindi esso non cessa di avere giurisdizione, sia pure in misura ridotta, ai sensi dell'art.1 della Convenzione. Pertanto, sembra qui ipotizzarsi una duplice giurisdizione su un medesimo territorio: quella dello Stato che vi esercita un controllo effettivo e quella dello Stato che, pur avendo perso tale controllo, esercita ancora *de iure* la sovranità.

Questi precedenti, piuttosto ambigui, possono forse spiegare le suddette incertezze e contraddizioni, nella decisione della Corte, sulla natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea. Sono precedenti, a mio avviso, che potrebbero complicare il futuro compito della Corte, sia nella decisione finale sul presente caso, sia altri casi fra Ucraina e Russia che sono tutt'ora pendenti.

## 2.6. Le prassi amministrative illecite

La parte della decisione dedicata all'accertamento delle prassi amministrative illecite denunciate dall'Ucraina, sia pure ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso, è interessante e ben motivata. Com'è noto, queste prassi, nella giurisprudenza della Corte, consistono in una ripetizione di violazioni dei diritti umani che godono della tolleranza ufficiale delle autorità.

La Corte chiarisce bene che la prova, *prima facie*, di tali prassi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è diversa dalla prova completa necessaria ai fini della

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>17</sup> Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 8 luglio 2004, *Ilașcu*, cit., parr. 330-333; sentenza 19 ottobre 2012, *Catan*, cit., par. 106. Per un commento sul caso *Ilașcu* cfr. R. NIGRO, *Giurisdizione ed obblighi positivi degli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il caso Ilașcu*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, vol. 88, pp. 413-440.

decisione finale nel merito. Ciò premesso, in relazione alla prova *prima facie*, la Corte attribuisce molta importanza ad alcuni rapporti provenienti da organismi indipendenti, quali un rapporto dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle NU ed un rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

Quindi la Corte, distinguendo fra le diverse violazioni denunciate dall'Ucraina e fra i diversi diritti umani implicati, dichiara l'esistenza di prassi amministrative illecite riguardo a numerose (ma non tutte le) violazioni di diritti umani, quali ad esempio, sparizioni forzate, carenza di indagini al riguardo, detenzioni illegittime e maltrattamenti, soppressione della libertà di informazione e di riunione, espropriazione illecita di proprietà.

### **3. Il caso delle prassi amministrative illecite nelle regioni dell'Ucraina orientale. Gli argomenti delle Parti**

Il secondo caso che vorrei esaminare riguarda tre ricorsi che sono stati poi riuniti<sup>18</sup>. Il ricorso principale concerne pretese violazioni massicce e sistematiche di numerosi diritti umani commesse dalla Russia nei territori occupati delle regioni di Donetsk e Luhansk<sup>19</sup>. Per ora la Corte europea ha indicato misure provvisorie (13 marzo 2014), invitando sia la Russia che l'Ucraina a rispettare i propri obblighi derivanti dalla CEDU; ma non ha ancora emesso una decisione sull'ammissibilità dei ricorsi. Tuttavia, si possono esaminare gli argomenti, che sono stati sostenuti dalla Russia e dall'Ucraina, relativi alla giurisdizione sulle pretese violazioni. Si può notare che, in questo caso, gli argomenti della Russia sono diversi rispetto a quelli avanzati nel caso sopra esaminato.

Infatti la Russia, appellandosi questa volta al concetto di sovranità territoriale, sostiene che il ricorso dell'Ucraina è inammissibile, perché gli eventi relativi al caso si sono svolti nelle regioni di Donetsk e Luhansk, che sono al di fuori della sovranità della Federazione Russa. Pertanto la Russia non può essere una parte in questo ricorso interstatale.

Invece, l'Ucraina fonda totalmente la giurisdizione della Russia sui due criteri cumulativi di "controllo effettivo" del territorio e di "*State agent authority and control*". L'Ucraina sostiene che la Russia, poco dopo aver stabilito il suo controllo effettivo sulla Crimea, ha iniziato un simile controllo anche su alcune regioni dell'Ucraina orientale e meridionale. In particolare, ha esercitato la sua giurisdizione extraterritoriale fin dalla fine di aprile 2014. E ciò tramite un controllo effettivo sul territorio (presenza di personale militare e di armi); un'influenza militare, politica ed economica sulle amministrazioni delle regioni di Donetsk e Luhansk; e l'esercizio di potere fisico da parte di agenti russi sulle vittime delle violazioni dei diritti umani. Inoltre, secondo l'Ucraina, la Russia ha

---

<sup>18</sup> *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia*, ricorsi nn. 8019/16, 43800/14 e 28525/20, presentati il 13.3.2014 e il 10.7.2020.

<sup>19</sup> L'Ucraina ha denunciato violazioni di numerosi articoli della CEDU (relativi a: diritto alla vita, divieto di tortura, diritto alla libertà e sicurezza, giusto processo, rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, divieto di discriminazione, diritto di proprietà e libertà di movimento).

dato sostegno logistico e militare ai ribelli separatisti filo-russi che operano in tali regioni ed ha esercitato un controllo effettivo su costoro (concetto di *military occupation by proxy*/occupazione tramite intermediari)<sup>20</sup>.

Come si vede, anche in questo caso la Corte, quando dovrà decidere sull'ammissibilità del ricorso, si dovrà confrontare, ai fini della giurisdizione *ex art.1* della CEDU, con la questione del rapporto fra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale. Ritengo che, in questo caso, i requisiti per la giurisdizione extraterritoriale della Russia (controllo effettivo sul territorio, controllo degli agenti russi sulle persone vittime o sulle circostanze, controllo della Russia sui ribelli separatisti), saranno più difficili da provare, alla luce della giurisprudenza della Corte. Infatti, è vero che, nel periodo storico rilevante per questo caso, nelle regioni di Donetsk e Luhansk vi erano stati conflitti armati interni e di bassa intensità. Tuttavia, forse potrebbe pesare, sul giudizio della Corte, la sua sentenza del 21 gennaio 2021 nel caso *Georgia c. Russia (II)*<sup>21</sup>, nel quale la Corte ha fatto una distinzione fra le violazioni dei diritti umani commesse durante la fase attiva dei combattimenti e quelle commesse durante la fase successiva dell'occupazione; e si è dichiarante incompetente ad accertare le prime violazioni. In tal modo la Corte, in maniera secondo me criticabile, ha interpretato restrittivamente il concetto di giurisdizione extraterritoriale ed i relativi criteri del controllo su un territorio e dello "*State agent authority and control*".

#### **4. Il caso dei crimini russi durante la guerra. Le misure provvisorie decise dalla Corte**

Infine, il terzo caso che vorrei esaminare, in maniera assai sintetica, riguarda un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Ucraina, successivo all'invasione russa del 24 febbraio 2022<sup>22</sup>, con la richiesta di misure provvisorie relative alle operazioni militari russe nel territorio ucraino. Tali richieste sono state presentate per la prima volta il 28 febbraio, e quindi rinnovate e ampliate successivamente (il 16 marzo e il 28 marzo). La Corte (il Presidente) ha indicato una prima serie di misure il 1° marzo e le ha successivamente ampliate (il 4 marzo ed il 1° aprile).

L'Ucraina lamenta violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani commesse dalle truppe russe durante l'aggressione militare contro il territorio ucraino. La Corte ha, dapprima (1° marzo 2022), rilevato che l'azione militare della Russia crea un rischio reale e continuo di serie violazioni dei diritti umani della popolazione civile, in particolare del diritto alla vita, del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e del diritto alla vita privata e familiare. Quindi ha invitato il Governo della Russia ad astenersi da attacchi

---

<sup>20</sup> Vedi N. KALANDARISHVILI-MUELLER, *Russia's 'Occupation by Proxy' of Eastern Ukraine – Implications Under the Geneva Conventions*, in *Just Security*, 22 febbraio 2022; F. FAVUZZA, *Is Russia Occupying Ukraine?*, in *SIDIBlog*, 4 marzo 2022.

<sup>21</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 21 gennaio 2021, *Georgia c. Russia (II)*, cit..

<sup>22</sup> *Ucraina c. Russia (X)*, ricorso n. 11055/22, presentato il 28.2.2022.

militari contro civili e beni civili, e ad assicurare la salvezza dei presidi e del personale medico e dei veicoli di emergenza. In seguito, la Corte ha stabilito che le misure già decretate il 1° marzo includevano anche il divieto di qualsiasi attacco contro i civili, compreso l'uso di ogni forma di armi proibite. Inoltre ha invitato la Russia ad assicurare alla popolazione civile un accesso a vie di evacuazione sicure, a cibo e ad altre forniture essenziali, e ad assicurare un rapido passaggio di aiuti umanitari per garantire ai civili un rifugio in regioni più sicure dell'Ucraina.

Su queste misure provvisorie prese dalla Corte, e quelle adottate in altri casi interstatali fra Ucraina e Russia, vi sarebbero alcune considerazioni da fare, ad esempio, sul problema della loro efficacia giuridica vincolante o meno, sulla questione se esse tendano solo alla tutela dei diritti degli Stati parti oppure anche, e soprattutto, alla tutela dei diritti umani individuali, e su altri aspetti teorici<sup>23</sup>. Tuttavia, da un punto di vista pratico, si deve purtroppo constatare l'inefficacia di tali misure, sia nel caso ora in esame che negli altri casi del contenzioso fra Ucraina e Russia.

Da ciò deriva la tesi, di una parte della dottrina<sup>24</sup>, secondo cui l'inefficacia delle misure provvisorie potrebbe finire per mettere in crisi l'autorevolezza della Corte europea.

## **5. Conclusioni: prospettive future del contenzioso Ucraina-Russia e brevi riflessioni sul fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani**

Per concludere, vorrei fare due osservazioni.

La prima riguarda le prospettive future dei ricorsi dell'Ucraina contro la Russia che sono pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. A mio avviso, da un punto di vista formale, la Corte dovrà decidere su di essi, poiché riguardano presunte violazioni commesse dalla Russia in un periodo anteriore al 16 settembre 2022, data nella quale la Federazione Russa cesserà di essere vincolata dalla Convenzione<sup>25</sup>. E il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dovrà continuare a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze della Corte. Tuttavia, da un punto di vista pratico, sembra difficile pensare che le eventuali sentenze della Corte di condanna della Russia possano essere eseguite da tale Stato. In ogni caso, credo che queste sentenze potranno dare un contributo per approfondire i problemi dei quali ho discusso: a) quello della giurisdizione extraterritoriale degli Stati sui diritti umani e del rapporto di questa con la giurisdizione territoriale; b) quello della prova e del contenuto delle prassi amministrative illecite; c) il problema, ancora più ampio, circa la disponibilità della Corte a decidere su violazioni dei diritti umani commesse durante la fase attiva di conflitti militari internazionali (disponibilità messa in dubbio dalla sentenza *Georgia c. Russia (II)*).

---

<sup>23</sup> Su questi aspetti vedi L. ACCONCIAMESSA, *Le misure provvisorie nei giudizi interstatali sui diritti umani: la prassi recente della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, vol. 15, p. 413 ss., spec. pp. 424-432.

<sup>24</sup> Vedi gli autori citati da L. ACCONCIAMESSA, *Le misure provvisorie*, cit., p. 425, nota 68.

<sup>25</sup> Vedi la Risoluzione CM/Res(2022)3, del 23 marzo 2022, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La seconda osservazione attiene invece al fenomeno più ampio cui accennavo all'inizio; cioè la crescita recente di ricorsi interstatali alla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>26</sup>, ad altri organi internazionali di controllo sui diritti umani<sup>27</sup>, ed anche a corti "generaliste" quali la Corte internazionale di giustizia<sup>28</sup>. Su questo fenomeno vi è già stato un ampio dibattito dottrinale<sup>29</sup>, e non vi è spazio qui per tentare un approfondimento dei numerosi temi giuridici che si pongono. Per semplificare, si può dire che in dottrina sono emerse due tesi principali.

Secondo una prima tesi, più pessimistica, sarebbero minoritari i ricorsi interstatali volti realmente alla protezione dei diritti umani individuali ed alla tutela dei *valori collettivi* incardinati nei trattati sui diritti umani; cioè i ricorsi cd. "disinteressati" o "puri"<sup>30</sup>. Invece, la maggior parte di tali ricorsi sarebbero "interessati" o "impuri" o "privatistici"; cioè mirerebbero alla protezione di *interessi propri e diretti* dello Stato attore sotto due aspetti diversi: a) perché il ricorso è strumentale alla rivendicazione di interessi diplomatici, politici, economici o militari (ad esempio acquisire un vantaggio strategico in un conflitto armato); oppure: b) perché lo Stato attore vuole far valere pretese violazioni dei diritti dei propri cittadini; cioè usa i trattati sui diritti umani per esercitare una forma "moderna" di protezione diplomatica dei propri cittadini.

Pertanto, se si segue questa tesi, ne deriva di solito un certo scetticismo sulla novità del fenomeno ed anche la tendenza ad accentuare i suoi aspetti critici<sup>31</sup>, ad esempio la possibilità che lo Stato attore promuova molteplici ricorsi dinanzi ad organi internazionali diversi, le difficoltà di tali organi nell'accertamento di violazioni sistematiche dei diritti

<sup>26</sup> Oltre i casi del contenzioso Ucraina c. Russia, vedi, ad esempio: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 21 gennaio 2021, *Georgia v. Russia (II)*, cit.; *Lettonia c. Danimarca*, ricorso n. 9717/20 del 19.2.2020; *Slovenia c. Croazia*, ricorso n. 54155/16 del 15.9.2016; *Liechtenstein c. Repubblica Ceca*, ricorso n. 35738/20 del 29.11.2018; *Armenia c. Turchia*, ricorso n. 43517/20 del 4.10.2020; *Armenia c. Azerbaijan*, ricorso n. 42521/20 del 27.9.2020; *Paesi Bassi c. Russia*, cit. *supra*, nota 1.

<sup>27</sup> Vedi, ad es., Comitato delle NU sull'eliminazione della discriminazione razziale, *Qatar c. Arabia Saudita*, decisione 27 agosto 2019 (e poi decisione 15 marzo 2021 di sospensione della procedura); *Qatar c. Emirati Arabi Riuniti*, decisione 27 agosto 2019 (e poi decisione 15 marzo 2021 di sospensione della procedura); *Stato palestinese c. Israele*, decisione 30 aprile 2021.

<sup>28</sup> Vedi, ad es., Corte internazionale di giustizia, *Questioni relative all'obbligo di giudicare o estradare, Belgio c. Senegal*, sentenza del 20 luglio 2012; *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, Bosnia e Erzegovina c. Serbia e Montenegro*, sentenza del 26 febbraio 2007; *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, Croazia c. Serbia*, sentenza del 3 febbraio 2015; *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, Gambia c. Myanmar*, ordine del 23 gennaio 2020; *Applicazione della Convenzione internazionale per la soppressione e finanziamento del terrorismo e della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Ucraina c. Russia*, sentenza dell'8 novembre 2019; *Applicazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Georgia c. Russia*, sentenza del 1° aprile 2011; *Applicazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Qatar c. Emirati Arabi Uniti*, sentenza del 4 febbraio 2021.

<sup>29</sup> Vedi i contributi di vari autori in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, vol. 15, p. 355 ss. e p. 599 ss.

<sup>30</sup> Vedi P. PALCHETTI, *Ricorsi interstatali in materia di diritti umani: uno strumento da maneggiare con cura*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, vol. 15, p. 361 ss.; E. ERKEN, C. LOVEN, *Guest Post: The Recent Rise in ECtHR Inter-State Cases in Perspective*, in *ECHR Blog*, January 2021.

<sup>31</sup> Vedi, ad es., P. PALCHETTI, *Ricorsi interstatali*, cit.

umani realizzatesi nel corso di conflitti armati, le probabilità che in tali casi la decisione non venga rispettata dagli Stati parti, ecc. ecc.

Secondo un'altra tesi, più ottimistica<sup>32</sup>, che io condivido, si deve constatare che esistono anche alcuni ricorsi “disinteressati” o “puri”; cioè volti alla tutela degli *interessi collettivi* incorporati nei trattati sui diritti umani. Ne sono esempi i ricorsi alla Corte internazionale di giustizia nei casi *Gambia c. Myanmar* e *Belgio c. Senegal*; il ricorso dinanzi alla medesima Corte preannunciato da *Paesi Bassi e Canada contro la Siria*; il ricorso dei *Paesi Bassi contro la Russia* dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (a favore di *tutte* le vittime, e non dei soli cittadini olandesi, dell'incidente aereo causato dalla Russia). A mio parere, questi ricorsi “puri” sono destinati in futuro ad aumentare<sup>33</sup>.

Inoltre, io ritengo che la bipartizione rigida fra ricorsi “impuri” e “puri” costituisca una semplificazione eccessiva. Infatti, mi sembra che in molti ricorsi lo Stato attore persegua, legittimamente, interessi “misti” o “interdipendenti”; e cioè sia la tutela di interessi propri che quella di interessi collettivi (appartenenti alla comunità di tutti Stati parti dei trattati sui diritti umani ed agli individui destinatari principali di tali diritti).

Pertanto, io penso che, nel complesso, il fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani debba essere valutato positivamente, come un progresso nell'uso dei *meccanismi internazionali* finalizzati a garantire il rispetto dei diritti umani<sup>34</sup>.

In sostanza, si deve accogliere con favore il fatto che quel fenomeno di “giurisdizionalizzazione” della società internazionale, che si è sviluppato negli ultimi anni, cominci a produrre un impatto anche sul settore dei diritti umani, che finora ha avuto a disposizione molte norme, un discreto numero di organismi, ma *scarsi e deboli strumenti giudiziari*.

**ABSTRACT:** Attualmente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono pendenti molti ricorsi interstatali fra Ucraina e Russia. In questo articolo mi occupo solo dei tre casi più interessanti. Il primo caso riguarda gli eventi relativi all'assunzione di controllo della Crimea da parte della Russia. La Corte europea ha emesso una decisione di ammissibilità nel 2021. L'aspetto più significativo riguarda la questione della natura (territoriale o extraterritoriale) della giurisdizione della Russia sulla Crimea ai sensi dell'art. 1 della CEDU. La Corte ha, in sostanza, affermato che la Russia aveva giurisdizione sulla base del criterio del “controllo effettivo” del territorio. Tuttavia, alcuni

---

<sup>32</sup> Vedi C. RAGNI, *Il contenzioso interstatale sui diritti umani: questioni aperte e prospettive future*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, vol. 15, p. 599 ss., spec. p. 611.

<sup>33</sup> Bruno Simma, scrivendo nel 2013 sulle prospettive future di ricorsi attinenti ai diritti umani davanti alla Corte internazionale di giustizia, affermava: “[...] the human rights genie has escaped from the bottle. Since human rights considerations permeate more and more areas of international law, including the traditional, inter-state kind, issues of, and related to, human rights will necessary present themselves also to the Court with increasing frequency”. Vedi B. SIMMA, *Human Rights Before the International Court of Justice: Community Interest Coming to Life?*, in C.J. TAMS, J. SLOAN (eds.), *The Development of International Law by the International Court of Justice*, Oxford, 2013, p. 301 ss., p. 321.

passaggi della decisione sono un po' ambigui, perché la Corte, pur avendo dichiarato che non intendeva pronunciarsi sulla legalità dell'annessione della Crimea da parte della Russia, sembra anche escludere la legalità di tale annessione. È interessante anche la parte della decisione della Corte dedicata all'accertamento, *prima facie*, delle prassi amministrative illecite condotte dalla Russia. Il secondo caso riguarda pretese violazioni sistematiche dei diritti umani commesse dalla Russia nelle regioni occupate di Donetsk e Luhansk prima dell'invasione del 2022. Anche in questo caso, non ancora deciso, viene in luce il problema del rapporto fra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale *ex art.1* della CEDU. Il terzo caso riguarda un ricorso dell'Ucraina contro la Russia per eventi successivi all'invasione del febbraio 2022. La Corte ha per ora emesso alcune misure provvisorie. Infine, l'articolo si conclude con alcune osservazioni sul fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani. La mia tesi è che tale fenomeno debba essere valutato positivamente; e che in molti casi lo Stato attore persegua, legittimamente, sia la tutela di interessi propri che quella di interessi collettivi incorporati nei trattati sui diritti umani.

**KEYWORDS:** Convenzione europea dei diritti dell'uomo – giurisdizione territoriale ed extraterritoriale – controllo effettivo del territorio – prassi amministrative illecite - Ricorsi interstatali sui diritti umani.

## THE DISPUTE BETWEEN UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

**ABSTRACT:** Numerous interstate appeals are currently pending before the European Court of Human Rights between Ukraine and Russia. In this article, I will deal with the three most interesting cases. The first case concerns the events surrounding Russia's seizure of control over Crimea. The European Court issued an admissibility decision in 2021. The most significant aspect concerns the question of the nature (territorial or extraterritorial) of Russia's jurisdiction over Crimea under Article 1 of the ECHR. The Court, in essence, held that Russia had jurisdiction on the basis of the criterion of "effective control" of the territory. However, some passages of the decision are somewhat ambiguous, because although the Court stated that it would not rule on the legality of Russia's annexation of Crimea, it also seems to rule out the legality of that annexation. The part of the Court's decision devoted to the *prima facie* finding of unlawful administrative practices conducted by Russia is also interesting. The second case concerns alleged systematic human rights violations committed by Russia in the occupied regions of Donetsk and Luhansk prior to the 2022 invasion. Also in this case, which has not yet been decided, the problem of the relationship between territorial and extraterritorial jurisdiction under Article 1 of the ECHR comes to light. The third case concerns a claim by Ukraine against Russia for events after the February 2022



invasion. The Court has issued some provisional measures for now. Finally, the article concludes with some observations on the phenomenon of the growth of interstate human rights appeals. My thesis is that this phenomenon should be positively assessed; and that in many cases the state actor legitimately pursues both the protection of its own interests and the protection of collective interests embodied in human rights treaties.

**KEYWORDS:** European Convention on Human Rights – Territorial and extraterritorial jurisdiction – Effective control of the territory – Unlawful administrative practices – Interstate human rights appeals.